

Il FinTech Action Plan: un'applicazione del *change management* alla normativa finanziaria europea

È stata accolta con grande entusiasmo dagli operatori del settore la pubblicazione, lo scorso 8 marzo, del FinTech Action Plan della Commissione europea (DG FISMA), predisposto per rispondere all'esigenza, manifestata dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione, di intercettare e inquadrare giuridicamente i cambiamenti e, soprattutto, le opportunità offerti dall'innovazione nel settore dei servizi finanziari.

A differenza dell'innovazione perseguita dai *main players* del settore (concentratisi negli ultimi anni principalmente sulla fidelizzazione del cliente, con investimenti sull'analisi computazionale dei dati e sul passaggio dei servizi finanziari alle piattaforme *mobile*), l'innovazione apportata dalle società del comparto FinTech (sincretasi di *Financial Technologies*) si caratterizza per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie emergenti, l'applicazione di queste ultime a prodotti già esistenti e la conseguente introduzione di nuovi modelli di *business*, con la principale finalità di ridurre i costi dei servizi finanziari. Si pensi, ad esempio, alle *Distributed Ledger Technologies* – “tecnologie di registro distribuito”, cui appartiene quella posta alla base dei bitcoin (*blockchain*) – che sono potenzialmente in grado di ridurre i costi dei pagamenti transnazionali, incrementare la sicurezza e la fiducia tra i partecipanti alla rete e consentire che i servizi siano effettuati a una maggiore velocità.

Se con le direttive MiFID II¹, Antiriciclaggio IV² e PSD2³, da un lato, nonché i regolamenti GDPR⁴ ed eIDAS⁵, dall'altro lato, le istituzioni europee sembrano aver voluto “regolare” taluni processi di digitalizzazione già in atto negli istituti bancari e finanziari, con il FinTech Action Plan – adottato a valle di una consultazione pubblica svoltasi tra il marzo e il giugno 2017 – per la prima volta la Commissione ha dimostrato di aver intercettato, seppur con un certo ritardo, il vero *leitmotiv* del ‘fenomeno FinTech’.

Infatti, oltre alla pura innovazione di *front end*, volta a migliorare l'esperienza d'uso degli utenti attraverso l'introduzione di particolari servizi digitali o nuovi *concept* di servizi tradizionali, il FinTech sta dando avvio a una complessiva opera di razionalizzazione architetture dei sistemi informativi degli istituti finanziari, con l'adozione di tecnologie del tutto innovative (intelligenza artificiale, *blockchain*, Identity Digital Management) e lo sradicamento dell'attuale *stack* (infrastruttura) tecnologico.

Per di più, il progresso apportato dal FinTech nel settore finanziario sta determinando cambiamenti non solo strutturali ma anche estremamente diffusi e pervasivi. Il FinTech, difatti, include attività anche molto diverse tra loro: vi rientrano, per fare solo qualche esempio, lo scambio di opzioni Forex su piattaforme *online*, il sostegno al risparmio fondato sull'analisi computazionale dei dati personali, i modelli di accesso al credito per clienti con basso *rating* finanziario, i prodotti assicurativi (c.d. InsurTech), i finanziamenti e i servizi

¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

² Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

³ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

⁴ Reg. (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

⁵ Reg. (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

automatizzati di consulenza finanziaria (*robo-advice*), la gestione dell'identità e dei sistemi di riconoscimento biometrico. Al FinTech, inoltre, è associato anche il mercato di recente emersione dei servizi idonei a facilitare, semplificare e automatizzare le procedure remote di *KYC* (*Know Your Customer*) e *AML* (*Anti-Money Laundering*), finalizzate alla conoscenza, classificazione e controllo dei clienti: il RegTech (*Regulatory Technologies*).

Uno spettro di servizi e attività così ampio esige, com'è ovvio, una risposta giuridica altrettanto complessa, che ha spinto la Commissione ad adottare un approccio alquanto innovativo: in un'ottica che potremmo agevolmente definire di *change management* più che di *regulation*, l'organo di governo europeo ha ritenuto opportuno procedere con un programma selettivo di iniziative, volte ad affrontare soltanto specifici aspetti della normativa vigente nella direzione di una progressiva armonizzazione, scartando l'ipotesi di introdurre una disciplina unitaria a livello europeo.

In un mercato connotato dalla forte incertezza e da un così elevato tasso di specializzazione tecnica, infatti, l'eventuale regolamentazione di modelli di *business* altamente innovativi avrebbe potuto portare all'emersione di rischi, costi e conseguenze non prevedibili *ex ante* dal legislatore europeo. La Commissione, pertanto, ha preferito in questo caso evitare una normazione cogente, per delineare, invece, una serie di *best practices* da porre in essere seguendo un "piano di lavoro" articolato in ventitré punti.

L'unica eccezione all'approccio di *soft law* adottato dalla Commissione è costituita dalla proposta di Regolamento relativa ai fornitori di servizi di *crowdfunding* di capitale di rischio e di debito (*European Crowdfunding Service Providers – ECSP*) che rappresenta un servizio finanziario del tutto nuovo e, dunque, meritevole di autonoma considerazione (e disciplina). I servizi di *crowdfunding* consistono – per riprendere la definizione utilizzata dalla Commissione – nel mettere in contatto "l'interesse a finanziare attività economiche di investitori e i titolari di progetti tramite piattaforme di crowdfunding che assume una delle seguenti forme: (i) *agevolazione della concessione di prestiti* [anche sotto forma del *peer-to-peer lending*, ossia finanziamento tra pari, *NdA*]; (ii) *collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari emessi da titolari di progetti e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, relativamente a tali valori mobiliari*" (Art. 3 par. 1 al. a) della proposta). Sotto quest'aspetto, l'Italia ha svolto un ruolo di apripista in Europa, essendo il primo Stato membro ad aver disciplinato l'*equity crowdfunding* con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221 (Decreto Crescita 2.0). L'attuale proposta di Regolamento consentirebbe alle piattaforme di *crowdfunding* di chiedere un'autorizzazione europea fondata su un quadro normativo uniforme, al fine di offrire i loro servizi in tutto il mercato unico. La proposta prevede anche misure poste a protezione degli investitori, fissando regole chiare sugli obblighi informativi, sulla *governance* e sulla gestione del rischio. A completamento della disciplina, la Commissione ha proposto anche di modificare la MiFID II, allo scopo di escludere dall'ambito soggettivo di applicazione della stessa i soggetti autorizzati a fornire servizi di *crowdfunding* ai sensi della proposta di Regolamento.

A dimostrazione della profonda apertura della Commissione al fenomeno FinTech depone, inoltre, la scelta degli estensori del FinTech Action Plan di aderire al meccanismo delle *regulatory sandboxes* (concetto preso in prestito, anch'esso, dal lessico informatico). Le *sandboxes* sono "spazi di sperimentazione normativa", in cui alcune imprese (in questo caso, del settore FinTech) vengono autorizzate all'esercizio di talune attività innovative sotto la supervisione delle autorità di vigilanza, le quali sono così poste in grado di valutare gli effetti di eventuali modifiche normative prima della loro applicazione *erga omnes*. L'autorità di vigilanza britannica (FCA), già a partire dal novembre 2015, aveva fatto ricorso a tale strumento, traendone notevoli vantaggi informativi, con la riserva espressa che i risultati derivanti dai *test* svolti non fossero automaticamente riproducibili su larga scala. Allo stesso modo, le autorità europee, facendo leva sui principi europei di

proporzionalità e flessibilità nell'applicazione della normativa sui servizi finanziari, potrebbero ricavarsi utili spazi di sperimentazione finalizzati ad incentivare un'innovazione di tipo normativo.

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.